



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BETTAMIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2008

Definizione della funzione pubblica internazionale e tutela
dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali

ONOREVOLI SENATORI. - Il numero dei funzionari internazionali italiani (cittadini italiani impiegati da organizzazioni internazionali riconosciute dallo Stato italiano) è stimato in circa 3.000-3.500 unità, a cui si aggiunge un numero variabile di funzionari e consulenti con contratti a breve termine.

Il trattamento economico e pensionistico dei funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali è variabile a seconda dello statuto giuridico e dei regolamenti interni delle varie organizzazioni. Essi, tuttavia, non hanno alcun riconoscimento giuridico per lo svolgimento della loro opera presso le organizzazioni internazionali.

Le organizzazioni dei funzionari internazionali italiani cercano da più di vent'anni di ottenere una legge che definisca il loro *status* giuridico nei confronti dello Stato italiano.

La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», ha previsto unicamente la possibilità che essi possano partecipare, sotto opportune condizioni, a concorsi per accedere alla dirigenza nell'amministrazione pubblica italiana, e che sia loro estesa la possibilità di vedersi

conferire incarichi dirigenziali, come previsto per i dipendenti di enti pubblici e privati di comprovata capacità ed esperienza.

Considerata, dunque, l'incompletezza della legge n. 145 del 2002, il presente disegno di legge, specificamente destinato alla citata categoria di funzionari, intende introdurre una più organica disciplina per i cittadini italiani che prestano o abbiano prestato servizio in qualità di dipendenti delle organizzazioni internazionali, dando loro la possibilità di partecipare ai concorsi banditi dalle amministrazioni pubbliche e, nel caso di assunzione, di poter riscattare gli anni di servizio prestati presso le organizzazioni suddette.

A tale scopo l'articolo 1 riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani; l'articolo 2 istituisce presso il Ministero degli affari esteri l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana; l'articolo 3 disciplina i programmi di formazione; l'articolo 4 prevede il riconoscimento della qualifica di funzionario internazionale quale titolo valutabile per concorsi pubblici; l'articolo 5 introduce l'aspettativa per i dipendenti pubblici, coniugi di funzionari che prestano servizio all'estero, e gli articoli 6 e 7 disciplinano le prestazioni a titolo pensionistico e assicurativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica italiana promuove l'accesso alla funzione pubblica internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce.

2. Ai sensi della presente legge, è funzionario internazionale il cittadino italiano che abbia svolto o svolga un incarico di lavoro dipendente, nell'ambito della categoria professionale o direttiva, presso una organizzazione internazionale di cui al comma 1.

Art. 2.

1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco».

2. Sono iscritti all'elenco i funzionari internazionali che svolgano, o che abbiano svolto, funzioni professionali o direttive presso organizzazioni internazionali, per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.

3. L'iscrizione all'elenco avviene a seguito della presentazione di apposita domanda da parte del funzionario internazionale di cittadinanza italiana interessato.

4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco.

5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono al Ministero degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale ad una commissione interministeriale,

istituita presso il Ministero degli affari esteri e composta da un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed integrata da un rappresentante designato a maggioranza dalle associazioni dei funzionari internazionali costituite nelle città estere sedi di organizzazioni internazionali.

6. Il Ministero degli affari esteri provvede a pubblicizzare e a dare il più ampio risalto possibile all'elenco, sia presso le amministrazioni pubbliche che presso le imprese private, allo scopo di facilitare la mobilità da e verso le organizzazioni internazionali.

7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di decadenza dall'elenco e le modalità di costituzione e funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 5.

Art. 3.

1. Ferma restando l'attività di formazione e di perfezionamento professionale relativa alla carriera diplomatica e alla carriera di funzionario internazionale svolta dal Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le amministrazioni pubbliche definiscono, nell'ambito delle linee di indirizzo generale stabilite in sede di contrattazione collettiva e delle risorse finanziarie disponibili, appositi programmi di formazione finalizzati all'accesso alla carriera di funzionario internazionale, avvalendosi della collaborazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, degli istituti e scuole di formazione esistenti presso le amministra-

zioni stesse, delle università e di altri soggetti pubblici e società private specializzati nel settore.

2. Il Ministero degli affari esteri svolge attività di promozione e diffusione delle iniziative di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7.

Art. 5.

1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche il cui coniuge presti servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge ottiene, su richiesta, il collocamento in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento in tale località.

2. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 1 ha una durata massima di cinque anni.

3. Il datore di lavoro di un dipendente di impresa privata il cui coniuge presti servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge è tenuto, su richiesta del dipendente, a concedergli il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro senza diritto al trattamento economico.

4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3 ha una durata minima di un anno.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26.

Art. 6.

1. Le prestazioni erogate a qualunque titolo dalle casse pensioni e dai fondi pensionistici o assicurativi afferenti alle organizzazioni internazionali, a favore del funzionario internazionale come definito dall'articolo 1, comma 2, o degli aventi diritto in qualità di familiari, ex-familiari o eredi del funzionario internazionale, sono equiparate agli emolumenti versati dalle organizzazioni internazionali.

Art. 7.

1. I funzionari internazionali iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono autorizzati alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza, per i periodi di servizio prestati presso organizzazioni internazionali, compresi i periodi intercorrenti, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, e privi di copertura assicurativa in Italia, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

2. Il funzionario internazionale che, nei due anni successivi all'inizio della propria attività presso l'organizzazione internazionale, decida di rinunciare definitivamente e irrevocabilmente ai benefici previdenziali precedentemente maturati presso il fondo pensionistico di appartenenza, ha diritto al riscatto dei versamenti, effettuati direttamente e dai suoi datori di lavoro. Il suddetto diritto di riscatto è altresì concesso ai funzionari internazionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché esercitato nei due anni successivi a tale data.

3. Nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'ultimo contratto con un'organizzazione internazionale, il funzionario internazionale può riscattare ai fini pensionistici i periodi di servizio, compresi i periodi intercorrenti, prestati presso organizzazioni internazionali. Il riscatto avviene secondo le modalità ed i termini previsti dal fondo pensionistico di appartenenza. Sono esclusi dalla possibilità di riscatto di cui al presente comma i funzionari internazionali che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 2.

